



COMUNE di CONCOREZZO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle Leggi 24.11.1951, n. 1324, 05.05.1952, n. 405 e 27.12.1956, n. 1441;

RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei GIUDICI POPOLARI siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10.04.1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui agli art. 12, sono invitati ad iscriversi, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) buona condotta morale, tenuto conto delle Circolari del Ministero dell'Interno MIACEL n. 9/93 del 22.07.1993 e n. 559/C.17634.12982(23) del 30.10.1996;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, o in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Concorezzo, 12.04.2021



IL SINDACO
Mauro Capitanio